

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2830

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PECORARO SCANIO, CIMA

Modifica dell'articolo 2 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale risi

Presentata il 6 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Ente nazionale risi rappresenta un fondamentale soggetto di raccordo e di promozione di un settore strategico del comparto agro-alimentare nazionale.

La presente proposta di legge tende a colmare un vuoto nella disciplina legislativa, peraltro risalente agli anni trenta, che non prevede alcuna rappresentanza delle realtà territoriali interessate all'economia risicola.

La proposta di legge in esame prevede quindi la designazione da parte dei presidenti delle province maggiormente coinvolte, e cioè quelle di Novara, Pavia e Vercelli, di tre rappresentanti in seno al consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale risi, consentendo così una composizione dell'organo di governo dell'Ente più rispondente ad esigenze di piena rappresentatività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 2 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. L'Ente è amministrato da un consiglio di amministrazione, composto da un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e da ventisei membri di cui:

- a) dieci risicoltori;
- b) un rappresentante dei proprietari di fondi rustici dati in locazione;
- c) sei industriali risieri;
- d) tre commercianti di riso;
- e) due rappresentanti dei lavoratori del settore risicolo;
- f) tre rappresentanti delle province di Novara, Pavia e Vercelli;
- g) un rappresentante dei tecnici risicoli.

2. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a), b), c), d) e g) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie cui appartengono i medesimi membri. I membri di cui alla lettera e) del comma 1 sono designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri di cui alla lettera f) del comma 1 sono designati dai presidenti delle province di Novara, Pavia e Vercelli ».

